

CAMERA DEI DEPUTATI N. 844

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALASSO, BEI CIUFOLI ADELE, CACCIATORE, GATTI CAPORASO ELENA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, ANGELUCCI MARIO, POLLASTRINI ELETTRA, SEMERARO SANTO, SCIORILLI BORRELLI, NICOLETTO, FORA, GUADALUPI, ROSINI, FERRI, DI PRISCO, BOGONI

Annunziata il 4 maggio 1954

Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa del permanere in tutta la sua gravità del fenomeno della disoccupazione, crediamo non vi sia materia più viva o più tormentata di quella regolata dalla legge n. 264 del 29 aprile 1949, e cioè il collocamento e l'assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati.

Le modifiche che proponiamo riguardano però soltanto l'articolo 36 di detta legge e particolarmente i requisiti richiesti per aver diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.

Dice l'ultimo capoverso di detto articolo 36: « ... il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge ».

È cer'ò che il provvedimento voleva regolare permanentemente la materia, già l'anno dopo, il 1950, diveniva insufficiente, perchè i lavoratori ammessi per la prima volta al lavoro durante detto anno, rimasti disoccupati, pur possedendo tutti gli altri requisiti richiesti, non poterono godere del beneficio del sussidio straordinario erogato.

Nel volger di cinque anni poi il numero dei lavoratori occupati la prima volta è cresciuto a migliaia, ma le domande di sussidio che ogni anno, all'atto della emanazione dei relativi decreti di concessione sono state fatte ed inoltrate, sono state mesorabilmente respinte per la mancanza dei cinque contributi assicurativi alla data del 6 giugno del 1949.

All'attuale e riconosciuto difetto della legge, proponiamo si sopperisca con quanto è detto all'articolo 1 di questa proposta che fissa ad uno i contributi settimanali richiesti per gli operai ed uno mensile per gli impiegati, alla data dell'entrata in vigore del decreto di concessione previsto all'articolo 39 della legge n. 264, anzichè alla data dell'andata in vigore della legge stessa.

Ugualmente difettosa riteniamo la legge per quanto riguarda la situazione di molti lavoratori che hanno doppia qualifica.

Difatti in tutti i decreti concessivi di sussidi straordinari emanati dal 1949 in qua, viene fatta esplicita esclusione dal godimento per quei lavoratori dei settori ammessi, risultanti iscritti negli elenchi nominativi dell'agricoltura.

Evidentemente si è voluto ricordare che i braccianti, dalla stessa legge sono ammessi come tali al godimento di sussidi straordinari, ma basterebbe proprio tener presente la mancata applicazione della legge nei confronti di questi perchè tutti i dipendenti dell'industria, indipendentemente dalla loro posizione assicurativa in agricoltura, venissero a godere dei benefici in discussione.

Il legislatore negli ultimi decreti di concessione del sussidio anche in seguito alle proteste elevate dai lavoratori ingiustamente colpiti, ha avvertito il difetto e lo ha corretto in parte, concedendo il sussidio anche a quei lavoratori « iscritti negli elenchi nominativi dell'agricoltura nella categoria degli eccezionali, con la qualifica, ai fini della concessione degli assegni familiari, di capo-famiglia ». L'equivoco però resta e molti lavoratori sono danneggiati.

Crediamo di dover aggiungere che la legge non ha tenuto conto delle strutture economiche particolari del Meridione d'Italia dove lo sgretolamento sociale si manifesta anche nelle molteplici quanto brevissime occupazioni che debbono cercare i lavoratori per poter vivere.

Si trovano dovunque braccianti che esplicano attività industriali: come cavamonti, frantoiani, addetti a stabilimenti vinicoli, ecc., e tante operaie tabacchine, per esempio, che in alcuni mesi dell'anno si trasformano per brevissimi periodi, in trapiantatrici di tabacco, vendemmiatrici, sarchiatrici, in raccogliatrici di olive (tutte attività agricole), ottenendo spesso

la iscrizione negli elenchi nominativi dell'agricoltura fra gli eccezionali, e, qualche volta, fra gli occasionali. Preoccupati particolarmente di questa ultima categoria, le tabacchine, proponiamo che il sussidio straordinario di disoccupazione sia dovuto per legge anche a quelle lavoratrici ed a quei lavoratori addetti alla manipolazione della foglia di tabacco, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, riconoscendo che la loro prevalente occupazione è quella che li inquadra fra i dipendenti dell'industria e che solo eccezionalmente vengono impiegati in agricoltura.

Ingiusta infine ci sembra la legge in quella parte che esclude dal beneficio del sussidio straordinario certe categorie di pensionati, di sussidiati, ecc., trattandosi quasi sempre di gente la più bisognosa e che, comunque, al pari degli altri lavoratori, quando prestano la loro opera danno un contributo per l'aumento del benessere nazionale, e quando restano disoccupati al pari di tutti gli altri ne soffrono le conseguenze.

Noi proponiamo che se l'esclusione deve essere mantenuta per queste categorie, ciò avvenga solo quando l'importo della pensione, del sussidio, ecc., supera l'importo mensile di lire 10.000.

Onorevoli colleghi, siamo certi che la nostra proposta vi troverà tutti consenzienti nel tentativo di alleviare la miseria causata dallo stato di disoccupazione involontaria deplorata e combattuta da tutti gli uomini onesti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il numero minimo dei contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di uno settimanale per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di pubblicazione del decreto di concessione previsto nell'ultimo comma dell'articolo 39 della suddetta legge.

ART. 2.

Oltre ai casi previsti dall'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione è estesa:

a) alle lavoratrici della foglia del tabacco che abbiano i requisiti richiesti anche se iscritte negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

b) a coloro che beneficiano di sussidi, di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale, dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, che abbiano i requisiti richiesti, purchè detti sussidi pensioni o rendite non superino l'importo mensile di lire 10.000.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.